



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

La Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, nella persona del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Dott. Federico Cafiero de Raho e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nella persona del Direttore Generale, Dott. Giovanni Kessler;

VISTO il Decreto Legislativo n. 231 del 2007, in particolare, l'art. 8, comma 1 lettera b) come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017 in base al quale la DNA - Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo - nell'esercizio delle competenze e nello svolgimento delle funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo ad essa attribuite dalla normativa vigente *“riceve dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tutti i dati e le informazioni necessari all'individuazione di possibili correlazioni tra flussi merceologici a rischio e flussi finanziari sospetti, sulla base di protocolli tecnici, stipulati con la medesima Agenzia, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informazioni”*;

VISTO l'art.8, comma 1, lett. C), dello stesso Decreto Legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017, in base al quale la DNA *“ferme le disposizioni vigenti in materia di tutela del segreto investigativo, fornisce alla UIF e all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tempestivo riscontro in ordine all'utilità delle informazioni ricevute”*;

VISTO l'art.12 (Collaborazione e scambio di informazioni) dello stesso Decreto Legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017, in base al quale *“le Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), le amministrazioni e gli organismi interessati, l'autorità giudiziaria e gli organi delle indagini collaborano per agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

VISTO l'art. 38, comma 6 dello stesso Decreto Legislativo n. 231 del 2007, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 90 del 2017, in base al quale *“la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le Autorità di vigilanza di settore e gli organismi di autoregolamentazione, avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse”*;

VISTO l'art.39 dello stesso Decreto Legislativo n. 90 del 2017, in base al quale *“fuori dai casi previsti dal presente decreto, è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;*

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2008 , n. 195 Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 e, in particolare, l'art.4 - Poteri di accertamento e di contestazione - comma 1, in base al quale *“i funzionari dell'Agenzia delle Dogane accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148”;*

VISTO l'art. 4 dello stesso Decreto Legislativo n. 195 del 2008, comma 7, in base al quale *“qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano fatti e situazioni che potrebbero essere correlati al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ancorché' le somme di denaro contante al seguito siano inferiori alla soglia fissata all'articolo 3, l'Agenzia delle dogane conserva dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisce tali informazioni e dati all'Unità di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali”;*

VISTO l'art. 5 dello stesso Decreto Legislativo n. 195 del 2008 - Collaborazione e scambio delle informazioni – in base al quale l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali scambia le informazioni raccolte in occasione dei controlli valutari sulle movimentazioni transfrontaliere di denaro contante *“con le omologhe autorità di altri Stati Membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”* nonché con *“le omologhe autorità di Paesi terzi, nel quadro della mutua assistenza amministrativa”;*

VISTO il Regolamento del Consiglio UE n. 766/2008 inerente l'importanza di operare l'analisi strategica dei dati inerenti il commercio internazionale per migliorare i dispositivi di contrasto degli illeciti rilevabili sulle movimentazioni transfrontaliere delle merci e dei correlati flussi finanziari;

VISTI gli articoli 19 e 20 del D.P.R. n. 43 del 1973 – Testo Unico delle Leggi Doganali - concernenti i poteri di controllo negli spazi doganali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle movimentazioni di merci, valuta e persone che attraversano le frontiere;

VISTI gli articoli 324 e 325 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973

concernenti le prerogative di polizia tributaria e giudiziaria dei funzionari doganali, in relazione a quanto previsto dall'art.57 III comma del Codice di procedura penale;

CONSIDERATA l'utilità delle attività svolte dalla DNA e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell'ambito del Tavolo Tecnico permanente istituito presso la Procura Nazionale con nota prot. 4367/2016/PN del 04.02.2016;

RILEVATO che le attività di analisi, prevenzione e repressione dei reati concernenti il commercio internazionale illecito condotte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso le proprie strutture antifrode centrali e territoriali, quale Amministrazione Doganale dello Stato ed organo di polizia giudiziaria a termine dell'art. 57 III comma C.P.P. possono concorrere al contrasto alle infiltrazioni della criminalità transnazionale e della criminalità organizzata nel commercio internazionale e nel settore dei giochi e delle lotterie;

CONSIDERATA la valenza dei modelli di analisi e delle attività di cooperazione istituzionale finora realizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in ordine alla prevenzione ed alla repressione dei reati e delle violazioni:

- concernenti il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo;

- che manifestano gli interessi patrimoniali della criminalità organizzata nel commercio internazionale, con particolare riferimento alle fattispecie inerenti il contrabbando, il traffico illecito internazionale di rifiuti, prodotti agroalimentari ed energetici, di beni culturali e di materiali strategici, nonché concernenti il narcotraffico, la violazione delle misure restrittive del commercio internazionale con Paesi ad alta instabilità politico militare, le movimentazioni transfrontaliere irregolari di denaro contante ed altri valori ;

CONSIDERATA la necessità di razionalizzare i flussi informativi, centralizzando la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati e delle informazioni rilevanti per l'esercizio delle prerogative di impulso e coordinamento investigativo da parte della DNA, nonché per il rafforzamento del dispositivo di controllo doganale da parte dell'Agenzia;

TENUTO CONTO della necessità di assicurare la tutela della riservatezza delle notizie oggetto degli scambi informativi tra la DNA e l'Agenzia prevedendo misure di sicurezza strutturali, organizzative, logistiche ed informatiche;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le informazioni ed i dati personali e giudiziari potenzialmente riferibili a fattispecie inerenti il riciclaggio, il finanziamento del terrorismo ed il contrasto agli interessi della criminalità organizzata nel commercio internazionale, registrate nella Banca Dati Antifrode contenente le schede di irregolarità accertate dagli Uffici Doganali, nei circuiti informativi nazionali ed esteri in dotazione dell'Agenzia ed ogni segnalazione comunque acquisita dalle strutture Antifrode e Controlli

territoriali e centrali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno trasmesse alla Unità centrale di intelligence doganale, per la valutazione e la ricerca degli elementi qualificanti da partecipare, entro il decimo giorno di ogni mese, alla DNA;

La stessa Unità centrale dell'Agenzia inoltrerà alla DNA ed alla Direzione Generale dell'Amministrazione Doganale, su base semestrale, entro il quindicesimo giorno di gennaio e di luglio per ciascun anno solare, una relazione sintetica contenente gli elementi di analisi strategica rilevabili per le finalità di sviluppo istituzionale del presente protocollo.

Art. 2

Sulla base delle segnalazioni provenienti dalla struttura centrale doganale, la DNA rileva tempestivamente le eventuali ricorrenze comuni, all'esito dei quali può emergere:

- a) l'attinenza a procedimenti giudiziari in corso ;
- b) la presenza dei nominativi nelle banche dati della DNA .

Nell'ipotesi sub 2.a, la DNA comunica le ricorrenze riscontrate alla competente Procura della Repubblica, attraverso i propri sistemi di trasmissione;

Nei casi sub 2.b, la DNA può, nei casi di specifico interesse, richiedere direttamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ogni ulteriore elemento informativo e di analisi per l'esercizio delle attività di impulso investigativo, nonché azioni di controllo mirato, mediante l'inserimento di specifici profili di rischio nel circuito doganale di controllo telematico dell'Agenzia che consentano la selezione per la verifica fisica, documentale e scanner delle spedizioni di rilevante interesse, in applicazione dei codici operativi unici nazionali dedicati alle pre-investigazioni richieste dalla DNA, secondo i modelli in uso all'Agenzia.

In ogni fase degli accertamenti richiesti all'Agenzia, il Procuratore Nazionale si riserva di esercitare il proprio potere di impulso ai sensi dell'art.371 bis c.p.p.

Art. 3

Le risultanze comunicate dalla DNA alla struttura doganale deputata potranno essere considerate per l'aggiornamento del circuito doganale di controllo telematico e per il miglioramento del dispositivo di prevenzione e repressione degli illeciti attuato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, secondo le modalità e le comunicazioni istituzionali interne all'Amministrazione Doganale, con le necessarie misure di riservatezza e per le finalità di istituto previste per le strutture centrali e territoriali deputate alle attività Antifrode e controllo del commercio internazionale.

La DNA parteciperà i dati sintetici riguardanti il numero delle segnalazioni ricevute dall'Agenzia ed il numero dei correlati atti di impulso emessi a termine dell'art. 371 bis del CPP.

Art. 4

Con cadenza bimestrale, le strutture deputate indicate nel successivo art. 5 concordano la selezione e l'aggiornamento dei settori merceologici, delle aree geografiche, delle cittadinanze, delle filiere aziendali e degli altri aspetti riguardanti le relazioni esistenti tra i flussi merceologici a rischio ed i correlati flussi finanziari e valutari sospetti, da ritenere oggetto di attenzione prioritaria per lo sviluppo del presente protocollo.

Art. 5

I responsabili del coordinamento e della tenuta dei rapporti di cui alla presente intesa sono:

- a. Quanto ai profili strategici, per la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, il Procuratore Nazionale antimafia e antiterrorismo, per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Direttore dell'Agenzia;
- b. Quanto ai profili operativi, per la Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo, il responsabile del polo contrasto patrimoniale, per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il responsabile della centrale unità di intelligence.

Art. 6

Il presente protocollo è soggetto ad aggiornamento a cadenza triennale, a far data dalla prima sottoscrizione e potrà essere integrato e modificato di comune accordo tra le Parti firmatarie, anche per tenere conto di nuove disposizioni normative o di nuovi aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione e dell'esigenza di definire al meglio o precisare strumenti o modalità della cooperazione stessa.

Roma, 2 marzo 2018

Il Procuratore Nazionale
Antimafia e Antiterrorismo

Federico Spurio de Rho

Il Direttore dell'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli

Giuseppe